

# COMUNE DI ROLETTO



## PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE PARZIALE N.1 / 2020

ai sensi del comma 5 dell'Art. 17 della L.R. del 5 Dicembre 1977 n°56 e s.m.i.

- PROGETTO DEFINITIVO -

**Fascicolo delle osservazioni  
pervenute al progetto  
preliminare e controdeduzioni**

**All. 2**

Agg. Novembre 2019

**il Sindaco:**  
Cristiana STORELLO

**il responsabile del procedimento:**  
Arch. Alessandro SCANAVINO

**Estensore della Variante:**  
Arch. Giorgio CUCCO

Delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

il Segretario Comunale

ARCHITETTO GIORGIO CUCCO



## Sommario

Sommario .....	2
1. PREMESSA.....	3
2. Osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.1/2020 da parte dei cittadini	4
3. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.1/2020 da parte dei cittadini .....	5

## 1. PREMESSA

- Il comune di Roletto ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 15/07/2020 il progetto preliminare della Variante Parziale n.1 al PRGC Vigente, redatta ai sensi del comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Lo stesso è stato pubblicato presso l'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e in data 20/07/2020 con nota prot. n. 3048 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino per la sua valutazione rispetto alla previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento.
- Il progetto preliminare della Variante Parziale 1/2020, comprensivo del documento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, è stato trasmesso all'organo Tecnico Comunale oltre che agli enti sovra comunali con competenza ambientale per l'emanazione di osservazioni e dei rispettivi pareri.
- Sono pervenuti al Comune di Roletto i seguenti pareri endoprocedimentali da parte degli organi sovra comunali competenti:
  - Nota prot. 00067155/2020 del 24/08/2020 di ARPA Piemonte;
  - Nota prot. 00058805/2020 del 31/08/2020, Determinazione dirigenziale del Dipartimento Territorio, Edilizia Privata e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti, (Atto DD 3296 del 27/08/2020 firmato dal dirigente della direzione Territorio e Trasporti) contenente il Pronunciamento di Compatibilità della Variante parziale 1/2020 al PTC2. All'interno della stessa determinazione si da atto che rispetto al Progetto Preliminare di Variante Parziale 1/2020 al PRGC la Città Metropolitana di Torino non formula osservazioni;
  - Nota prot. 0003965 del 22/09/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Le osservazioni contenute nei pareri endoprocedimentali sopra elencati sono sintetizzate e controdedotte nel capitolo 2 della Relazione Illustrativa della variante parziale n.1/2020. Il progetto definitivo della variante recepisce integralmente le prescrizioni contenute nei pareri sopracitati.

- Con nota Prot. 0004417 del 16/10/2020 l'Organo Tecnico di Unione Montana del Pinerolese, vista la documentazione tecnica prodotta ed i pareri pervenuti sopra citati, afferma che non sussistono criticità ambientali tali da prevedere l'assoggettabilità obbligatoria della Variante Parziale 1/2020 alla Procedura di V.A.S. in quanto non si ritiene che le sue previsioni generino effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, e che i suoi contenuti non siano in contrasto con le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.
- Con Nota prot. 0003404 del 13/08/2020 è pervenuta un'osservazione da parte di privati cittadini al Progetto Preliminare della Variante Parziale 1/2020.

## 2. Osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.1/2020 da parte dei cittadini

Osservazione n.1 - prot. 0003404 del 13/08/2020

Roletto, 13.08.2020

**NOVA SIRIA s.r.l.**

Via Marconi n. 4 - 6

10060 ROLETTO (TO)

Spett. Comune di

**ROLETTO**

**Oggetto: Osservazioni alla variante parziale n. 1/2020 del PRGC vigente**

Premesso che

- a) In data 17/07/2020 il Comune di Roletto ha pubblicato all'albo pretorio la variante parziale di cui all'oggetto;
- b) L'elaborato C8 della variante parziale in oggetto all'articolo 7 comma 4.5 recita: "Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada art. 26 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e art. 16 del Cod. Strada) e comunque all'interno delle Zone Territoriali Omogenee escluse quelle contrassegnate con la lettera <E>, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:  
**Zone D e D(i): mt. 10**  
- Fatto salvo quanto indicato nelle singole schede d'area  
- La distanza dalla strada potrà essere diminuita nei casi di allineamenti in atto chiaramente definiti, nei casi di copertura di frontespizi nudi visibili dalla strada o da spazi pubblici, nei casi espressamente previsti da strumenti urbanistici esecutivi con previsioni piano volumetriche."

Osserva quanto segue:

- 1) Il presente elaborato C8 è in contrasto con quanto scritto successivamente nelle eccezioni in cui applicare la distanza dalla strada di mt. 10 in quanto per tutte le aree D, all'interno delle singole schede di area, viene riportata la distanza minima di mt. 20.

**Pertanto si propone la sostituzione o l'aggiunta, nel campo "eccezioni", di una specifica voce riguardante le aree D e per quanto riguarda l'installazione di impianti tecnologici.**

Distinti saluti



### 3. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.1/2020 da parte dei cittadini

N. osservazione	1	Prot. 0003404 del 13/08/2020
Nome e residenza osservante	Nova SIRIA s.r.l. via Marconi n.4 – 6, 10060, Roletto (TO)	
Area normativa	Zone D e D(i)	
località	Catasto Terreni fg.32 mappali n.19, 20, 21, 23 Via Nino Buffa	
N.T.A. e Tabelle d'area	Aree D	
Tavole		
sintesi richiesta	<p>L'osservante fa notare che l'elaborato C8 "Norme Tecniche di attuazione e schede di sintesi" all'articolo 7 comma 4.5 recita: <i>"Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada art. 26 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e art. 16 del Cod. Strada) e comunque all'interno delle Zone Territoriali Omogenee escluse quelle contrassegnate con la lettera &lt;E&gt;, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:</i></p> <p><i>Zone D e D(i): mt. 10</i></p> <p><i>- Fatto salvo quanto indicato nelle singole schede d'area</i></p> <p><i>- La distanza dalla strada potrà essere diminuita nei casi di allineamenti in atto chiaramente definiti, nei casi di copertura di frontespizi nudi visibili dalla strada o da spazi pubblici, nei casi espressamente previsti da strumenti urbanistici esecutivi con previsioni piano volumetriche."</i></p> <p>L'osservante Osserva quanto segue:                      ..."Il presente elaborato C8 è in contrasto con quanto scritto successivamente nelle eccezioni in cui applicare la distanza dalla strada di mt. 10 in quanto per tutte le aree D, all'interno delle singole schede di area, viene riportata la distanza minima di mt. 20"...</p> <p>L'osservante propone ..."la sostituzione o l'aggiunta, nel campo "eccezioni", di una specifica voce riguardante le aree D e per quanto riguarda l'installazione di impianti tecnologici.</p>	
risposta	<p>L'osservazione pervenuta non riguarda le aree oggetto della Variante Parziale n.1 / 2020, ma un aspetto normativo generale esteso a tutte le aree produttive "D" e "Di" presenti sul territorio comunale.</p> <p>Ciò premesso si precisa che l'osservazione evidenzia la presenza di un chiaro contrasto tra enunciazioni dello stesso strumento per il quale è evidente ed univo il rimedio. La modifica può pertanto essere eseguita senza che la stessa costituisca variante al PRGC Vigente ai sensi del comma 12 lettera a) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.</p> <p>Analizzando la documentazione di PRGC Vigente si può infatti constatare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cartografia le fasce di rispetto stradali all'interno delle zone territoriali omogenee escluse quelle contrassegnate con la lettera "E" vengono interrotte rimandando così alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (Elab. 8) art. 7;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'articolo 7 delle NTA al comma 4.5 nel definire le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati e comunque all'interno delle zone territoriali omogenee, escluse quelle contrassegnate con la lettera "E" (Zone Agricole), indica per le aree "D" e "Di" una distanza minima per le costruzioni di mt.10 dal ciglio della strada.</li><li>- La scheda normativa delle aree "D" al punto "g" Distanze cita l'art. 7 ma riporta distanze dalle strade differenti rispetto al suddetto articolo e del tutto analoghe alle distanze da rispettare in zona agricola e fuori dai centri abitati.</li></ul> <p>L'indicazione errata è chiaramente quella contenuta nella scheda normativa, in quanto se così non fosse non vi sarebbe stato motivo di interrompere la fascia di rispetto stradale indicata in cartografia della larghezza di mt. 20. L'interruzione cartografica della fascia e la presenza di uno specifico comma dedicato all'art. 7 delle NTA per le fasce di rispetto dentro le zone territoriali omogenee (fatta eccezione per quelle indicate con la lettera E) evidenziano chiaramente la volontà dell'estensore del piano e dell'amministrazione comunale di differenziare la distanza stradale tra i tratti di strada prospettanti zone agricole e quelli prospettanti le altre zone territoriali omogenee.</p>
controdeduzione	<p>Accoglibile.</p> <p>La modifica in oggetto, come descritto nella risposta sopra riportata, non è variante al PRGC Vigente ma è una correzione di errore materiale ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.</p> <p>La correzione può essere eseguita nell'ambito della variante parziale in concomitanza con l'approvazione del progetto definitivo.</p> <p>La delibera di approvazione del progetto definitivo di variante dovrà dare atto della correzione di errore materiale ai sensi dei citati commi 12 e 13 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.</p>
modifiche grafiche	-
modifiche normative	-
Tabelle d'area	Correzione della scheda normativa delle Aree per attività produttive e commerciali "D" e "Di" sostituendo le distanze dal ciclo della strada indicate con la dicitura "Art. 7 comma 4.5 delle NTA"

Novembre 2020

Architetto Giorgio Cucco

